



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Misurazione degli oneri amministrativi Regione Toscana

Scheda MOA

L.R. 31 maggio 2006 n.20 *“Norme per la tutela delle acque
dall’inquinamento”*

Regolazione in materia di scarichi idrici

Sommario

Premessa	3
1 Finalità e caratteristiche della normativa oggetto della misurazione.....	3
2 Mappatura degli obblighi informativi	9
3 Consultazione.....	11
4 Stima degli oneri amministrativi.....	12
4.1 Stima degli oneri amministrativi unitari medi per OI	12
4.2 Stima della popolazione	15
4.3 Stime del costo aggregato annuo degli oneri amministrativi per OI	16
5 Esigenze dei destinatari: ambiti di criticità e ipotesi di semplificazione.....	21

Allegato 1 – Mappatura degli obblighi informativi

Allegato 2 – Questionario per l'expert assessment

Premessa

La Toscana è la regione italiana che vanta l'esperienza più consolidata in materia di misurazione degli oneri amministrativi. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 9 dell'Accordo Stato-Regioni-Autonomie locali del 29 marzo 2007, ha infatti intrapreso nel 2009 – dopo una prima fase di sperimentazione - un'attività sistematica di MOA al fine di concorrere, per le materie di competenza regionale, alla realizzazione dell'obiettivo di riduzione del 25% entro il 2012.

A tal fine è stato approvato, con DGR n. 640/2009, il primo "Programma di azione regionale per la misurazione degli oneri amministrativi nelle materie di competenza regionale per gli anni 2009-2010" che ha individuato, in raccordo con le associazioni di categoria, cinque aree di regolazione (strutture turistiche ricettive, attività forestale, aiuti comunitari in agricoltura, scarichi idrici e sistema idrico integrato, utilizzazione agronomica di acque reflue) sulle quali l'attività di misurazione si è svolta nel 2010.

In questo documento sono illustrati i risultati della misurazione degli oneri amministrativi in materia di scarichi idrici realizzata dalla Regione in attuazione del primo programma MOA.

La misurazione qui esposta è stata condotta attraverso la metodologia dello Standard Cost Model (SCM). Questa tecnica, già adottata a livello comunitario e nazionale, consente di stimare gli oneri derivanti dal rispetto dei c.d. "obblighi informativi", consistenti nel raccogliere, elaborare, produrre, trasmettere e conservare informazioni alle pubbliche amministrazioni o a terzi. Sono esclusi dalla misurazione sia i costi di adeguamento "sostanziali" (derivanti dalla necessità di adeguare il processo produttivo o i prodotti alle disposizioni normative), sia i trasferimenti monetari alla PA (tasse, diritti, bolli, ecc.).

Lo SCM consente di giungere, in questo caso esclusivamente attraverso la consultazione di professionisti ed esperti, a una stima degli oneri amministrativi che queste ultime sostengono per ottemperare a specifiche disposizioni regolative. I risultati ottenuti con questo metodo, pur non essendo statisticamente rappresentativi, sono fortemente indicativi dell'ordine di grandezza degli oneri amministrativi e possono essere utilizzati sia per individuare le disposizioni particolarmente critiche per i destinatari, sia per stimare i benefici associabili a eventuali interventi di semplificazione.

Il documento è organizzato come segue: nel primo paragrafo si descrive la normativa esaminata, sintetizzandone caratteristiche e finalità. Nel secondo paragrafo si indicano gli obblighi informativi oggetto di misurazione e si descrivono le soluzioni adottate per tener conto della varietà di applicazione sul territorio della disciplina regionale. Il terzo paragrafo è dedicato alle consultazioni realizzate nel corso della misurazione, descrivendone finalità, strumenti e risultati. Il quarto paragrafo presenta i risultati delle stime, chiarendo le ipotesi adottate. Nell'ultimo paragrafo, infine, si delineano le proposte di semplificazione desumibili dagli esiti della misurazione.

1 Finalità e caratteristiche della normativa oggetto della misurazione

La misurazione ha come oggetto gli obblighi informativi derivanti dalla legislazione regionale in materia di scarichi idrici, relativamente ai procedimenti di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane e industriali, autorizzazione allo scarico di impianti di depurazione, rinnovo di autorizzazione allo scarico, variazione e istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche.

La normativa di riferimento è costituita dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", titolo IV, capo II ("Autorizzazione agli scarichi"), dalla l.r. 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", dal d.p.g.r.

8 settembre 2008, n. 46/R "Regolamento di attuazione della l.r. 31 maggio 2006, n. 20".

Il D.lgs. 152/2006, nel recepire la direttiva comunitaria quadro in materia di acque 2000/60/CE disciplina, nella parte III, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche, dettando norme per la tutela qualitativa e quantitativa delle stesse e in materia di scarichi idrici.

Ai sensi del d.lgs. 152/06 (art. 101) tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti in un apposito allegato al decreto stesso (Allegato 5). Tale allegato fissa i limiti di emissione degli scarichi idrici mediante diverse tabelle in funzione del reflu, del corpo ricettore e delle sostanze presenti nel reflu. Le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia – tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili - possono definire valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Esse non possono tuttavia stabilire valori limite meno restrittivi.

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati. (d.lgs 152/2006 art. 124). L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio; il rinnovo va richiesto un anno prima della scadenza dell'autorizzazione.

Alle regioni competono in particolare:

1. la definizione del regime autorizzatorio degli scarichi delle acque reflue domestiche e delle reti fognarie¹ nell'ambito della disciplina di cui all'art.101 comma 1 e 2 (art.124 punto 3);
2. la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia (art.113);
3. le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e delle modalità di autorizzazione provvisoria all'avvio dell'impianto anche in caso di realizzazione per lotti funzionali (art.126 e art.124 punto 6);
4. le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi, delle acque reflue originate da attività agricole e da altre piccole aziende agroalimentari (art.112).

La legge regionale 20/2006, attuativa del d.lgs. parte III, ha come oggetto la tutela delle acque e a tal fine individua obiettivi di qualità ambientale, attribuisce le competenze, definisce le procedure autorizzative e detta disposizioni in materia di: a) acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne; b) acque di restituzione, c) allacciamenti e di scaricatori di piena delle pubbliche fognature; d) limiti di emissione.

Con il regolamento di attuazione della l.r. 20/2006 (d.p.g.r 46R/2008), la Regione ha disciplinato le modalità di esercizio delle competenze da parte degli enti locali e delle AATO, l'assimilazione ad acque reflue domestiche, le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue, i criteri per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati a forte fluttuazione stagionale, le norme tecniche per la classificazione, identificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche, le prescrizioni regionali in materia di controllo e monitoraggio degli scarichi e dei flussi informativi.

Le disposizioni concernenti l'esercizio delle competenze da parte degli enti locali e delle AATO, possono essere sostituite da appositi regolamenti degli enti locali territorialmente competenti.

¹ Servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

1.1. Definizioni e caratteristiche degli scarichi

Ai sensi del d.lgs 152/2006, si definisce scarico qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Di seguito si riportano alcune definizioni:

- acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- acque meteoriche dilavanti (AMD): sono le acque derivanti da precipitazioni atmosferiche. Si suddividono in:
 1. acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC): derivano da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive²;
 2. acque meteoriche di prima pioggia (AMPP): acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;
 3. acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC): acque meteoriche dilavanti, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti da attività - elencate all'allegato 5 del d.p.g.r 46R/2006 - che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;
- acque di lavaggio: acque, non meteoriche, derivanti da lavaggi e/o operazioni non di processo risultanti da altre attività accessorie correlate al lavaggio realizzate negli stabilimenti., Sono da assimilare ad acque reflue industriali o, se rispondenti alle caratteristiche di assimilazione previste dal regolamento, ad acque reflue domestiche.

Per fognatura pubblica si intende il complesso di canalizzazioni di proprietà pubblica, servite o meno da impianto di depurazione, specificamente destinate a raccogliere e portare al recapito le acque meteoriche e di lavaggio provenienti da agglomerati e quelle reflue domestiche, urbane e industriali.

Le reti fognarie vengono distinte in miste e separate. La fognatura mista è la rete fognaria appositamente progettata e realizzata per la canalizzazione in un'unica condotta degli scarichi di acque reflue e di acque meteoriche di dilavamento. La fognatura separata è invece costituita da due canalizzazioni, la prima, detta condotta bianca, è adibita alla raccolta e al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia; la seconda, detta condotta nera, è adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

Le fognature miste sono normalmente dotate di scaricatori di piena, ovvero dispositivi atti a scaricare verso un ricettore finale le portate eccedenti la portata

² quali strade pubbliche e private, piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, ove non vengano svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.

massima di progetto della fognatura, al fine di salvaguardare l'integrità e la funzionalità delle sue parti costitutive. Sono considerati scaricatori di piena anche i collegamenti detti by-pass degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari.

1.2. Il regime autorizzatorio per lo scarico di acque reflue urbane e industriali

Lo scarico di acque reflue urbane e industriali è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'ente territorialmente competente al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio.

La l.r. 20/2006 demanda la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue ai seguenti enti:

- Comune, per tutti gli scarichi NON in pubblica fognatura di acque reflue domestiche.
- Provincia, per tutti gli scarichi NON in pubblica fognatura (suolo e corpi idrici), di acque reflue industriali, di acque reflue urbane, di acque meteoriche dilavanti contaminate e di acque di processo. Qualora da uno stesso stabilimento abbiano origine, separatamente, oltre a scarichi di acque reflue urbane, industriali e meteoriche di dilavamento, anche scarichi di acque reflue domestiche, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura è di competenza della Provincia.
- Autorità Ambito Territoriale Ottimale (AATO)³, per tutti gli scarichi di acque reflue industriali, di acque reflue urbane, di acque meteoriche dilavanti contaminate e di acque di processo IN pubblica fognatura mista e nella condotta nera delle fognature separate.

Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del regolamento di gestione della pubblica fognatura adottato dal gestore del servizio idrico integrato, lo scarico di acque reflue domestiche IN pubblica fognatura mista e nella condotta nera delle fognature separate è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione.

L'AATO si avvale della collaborazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato cui è demandato il rilascio di un parere in fase di istruttoria delle domande di autorizzazione .

Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane o industriali, il richiedente deve versare, a titolo di deposito e quale condizione di procedibilità, la somma di Euro 100,00. L'ulteriore somma prevista a copertura delle spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione è stabilita sulla base delle tariffe per le prestazioni ARPAT e deve essere saldata al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Gli enti competenti sono tenuti, previo adattamento ai casi specifici, a inserire nell'atto autorizzativo le prescrizioni ex art.12 del d.p.g.r 46R/2006 concernenti:

1. la tenuta e l'aggiornamento del registro d'impianto;
2. scarichi di acque reflue industriali con oltre 100 AE⁴: installazione di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e conservazione biennale delle registrazioni. Se lo scarico avviene in pubblica fognatura, l'installazione dello strumento può essere sostituita da una autocertificazione

³ L'AATO è l'autorità di ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"). Con Legge 26 marzo 2010 n. 42, è stata disposta la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale e la riattribuzione da parte delle regioni delle relative funzioni da effettuarsi entro un anno dalla entrata in vigore della legge stessa, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

⁴ Abitante equivalente

annuale dei prelievi mensili e medi giornalieri, delle acque utilizzate e comunque prelevate;

3. scarichi di acque reflue industriali che si approvvigionano da fonti diverse dall'acquedotto pubblico: installazione di uno strumento di misura del volume prelevato e, se lo scarico è in pubblica fognatura, comunicazione annuale al gestore del servizio idrico integrato dei consumi medi mensili;
4. scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura oltre 2.000AE: installazione di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e conservazione biennale delle registrazioni nonché registrazione sul registro di impianto dei volumi annuali e medi mensili delle portate scaricate;
5. scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura oltre 15.000AE: installazione di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e conservazione biennale delle registrazioni, installazione di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in ingresso e in uscita all'impianto di depurazione e e conservazione biennale delle registrazioni nonché registrazione sul registro di impianto dei volumi annuali e medi mensili delle portate scaricate.

I titolari di scarichi di acque reflue urbane presentano congiuntamente alla domanda di autorizzazione allo scarico un piano di emergenza ovvero il piano delle attività e delle azioni per il contenimento e la riduzione dei rischi ambientali derivanti da fatti accidentali e/o da eventi programmati straordinari connessi all'esercizio dell'impianto.

Le autorizzazioni si rinnovano nei termini e con le modalità previste dall'art. 124 c.8 del d.lgs 152/2006. Il rinnovo va richiesto un anno prima della scadenza dell'autorizzazione mediante presentazione di apposita domanda. Alle domande di rinnovo si applicano le procedure istruttorie previste per le nuove autorizzazioni in relazione al tipo di scarico e alla sua destinazione.

Gli enti competenti possono prevedere procedure semplificate di rinnovo delle autorizzazioni, laddove il titolare dichiara il permanere delle caratteristiche qualitative quantitative dello scarico e la buona gestione nonché il rispetto delle disposizioni contenute nell'autorizzazione di cui chiede il rinnovo.

1.3. Il regime autorizzatorio delle acque meteoriche dilavanti (AMD)

Lo scarico di acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) derivanti da aree pubbliche in pubblica fognatura o fuori dalla pubblica fognatura è ammesso⁵ e non necessita di autorizzazione.

Lo scarico delle AMPP derivanti da attività che comportano oggettivo rischio di trascinarsi, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, di cui all'allegato 5 del d.p.g.r 46R/2006, è soggetto ad autorizzazione:

- lo scarico in pubblica fognatura (fognatura mista o condotta nera di fognatura separata) è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dall'AATO, previo parere del gestore del servizio idrico integrato.
- lo scarico fuori dalla pubblica fognatura è soggetto ad autorizzazione da parte della provincia, previo parere dell'ARPAT.
- lo scarico nella condotta bianca delle fognature separate è autorizzato dal comune, previo parere dell'ARPAT.

Prima di essere immesse nel corpo recettore finale, le AMPP devono essere sottoposte a idoneo trattamento di depurazione.

⁵ In caso di scarico in pubblica fognatura occorre il rispetto delle condizioni ex art.8 c.1 del d.p.g.r. 46R/2008

Lo scarico di acque meteoriche contaminate (AMC) è comunque soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'ente competente per tipologia di ricettore.

Al momento della richiesta di autorizzazione allo scarico o del suo rinnovo e comunque entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, i titolari delle attività elencate nell'allegato 5 del d.p.g.r. 46R/2006 devono presentare un Piano di Gestione delle AMD. L'ente competente, valutato il piano di gestione, individua le modalità gestionali delle AMD per garantire l'integrità del sistema fognario e depurativo ricevente e/o la tutela delle acque dei corpi ricettori finali.

Il titolare delle attività già in essere alla data di entrata in vigore del regolamento attuano gli eventuali adeguamenti impiantistici necessari entro i termini previsti dalle disposizioni autorizzative.

Il termine per la richiesta di autorizzazione allo scarico di AMPP e AMC derivanti da attività elencate all'All. 5 del regolamento, inizialmente previsto entro 365 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso (17 marzo 2009), ai sensi della l.r. 3 marzo 2010 n.28 di modifica alla l.r.20/2006 è stato differito e fissato entro tre anni dalla data di entrata in vigore. Pertanto la presentazione delle prime richieste di autorizzazione avverrà solo a partire dal 2012.

1.4. Il regime autorizzatorio degli impianti di depurazione

Ai sensi degli artt.15 e 16 del d.p.g.r.46R/2008, la fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue è soggetta ad autorizzazione provvisoria allo scarico, rilasciata dalla provincia nel caso di scarico fuori pubblica fognatura o dall'AATO in caso di scarico in pubblica fognatura. Qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa, il rilascio avviene rispettivamente d'intesa con ARPAT e sentito il gestore del servizio idrico. Tali disposizioni non si applicano ai depuratori di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura. La fase di autorizzazione provvisoria non può eccedere i 365 giorni, termine rinnovabile una sola volta in caso di dimostrata necessità tecnica.

La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata con le modalità previste per l'autorizzazione allo scarico e prevede un allegato specifico costituito da una relazione tecnica descrittiva dell'impianto e della prevista fase di avvio. Anche per il rinnovo è previsto un allegato specifico costituito da una relazione tecnica sull'andamento del primo anno di attività e sui motivi della richiesta di rinnovo.

Al termine della fase di avvio, il titolare dell'impianto deve presentare domanda di autorizzazione definitiva allo scarico.

1.5. Istanze di assimilazione ad acque reflue domestiche

Al pari delle acque reflue domestiche, lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione.

Sono assimilabili a domestiche le acque reflue derivanti dalle attività produttive ex art.101 c.7 lettere a), b), c) e d) del d.lgs 152/2006, nonché quelle indicate nell'Allegato 2 – Capo 1 - Tabella 1 del d.p.g.r.46R/2006, purché rispettino le condizioni vincolanti espresse sotto forma di limiti in AE indicate nell'allegato stesso. È facoltà del titolare dell'attività produttiva presentare all'ente competente istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche.

1.6. Scaricatori di piena

Ai sensi dell'art. 25 della l.r.20/2006, entro 180 della data di entrata in vigore del d.p.g.r. 46/R 2008, i gestori del servizio idrico integrato e i gestori degli impianti di

depurazione sono tenuti a comunicare alla Provincia, all'AATO e all'ARPAT gli esiti della classificazione degli scaricatori di piena in esercizio ex art. 15 della l.r.20/2006.

Entro 365 della data di entrata in vigore del d.p.g.r. 46/R 2008, i gestori del servizio idrico integrato e i gestori degli impianti di depurazione devono presentare alla Provincia un Programma di otto anni per l'adeguamento alle disposizioni della l.r. 20/2006 in materia di scaricatori di piena, comprensivo di cronoprogramma degli interventi, suddiviso in due quadrienni. Il Programma è approvato per quanto di competenza dall'AATO.

In caso di attivazione di un nuovo scaricatore di piena, ai sensi dell'art. 10 c.7 della l.r. 20/2006, gli stessi soggetti sono tenuti a presentare alla Provincia una comunicazione preventiva di attivazione, entro 90 gg dall'ingresso in esercizio del nuovo scaricatore.

Ai sensi dell'art. 45 c.6 del d.p.g.r. 46/R 2008, i gestori del servizio idrico integrato sono tenuti inoltre alla registrazione delle modalità e della frequenza di verifica del corretto funzionamento degli scaricatori di piena e alla rendicontazione dell'attività di manutenzione effettuata.

2 Mappatura degli obblighi informativi

Il metodo SCM si concentra, come già anticipato, sugli oneri che le imprese sostengono per ottemperare agli obblighi informativi (OI). Il concetto di informazione utilizzato dal modello è da intendersi in senso lato e include, ad esempio, etichettature, relazioni, controlli e valutazioni, assistenza ai consulenti., al personale della P.A. etc.

Il processo di misurazione degli oneri amministrativi che deriva dalla metodologia dello SCM si articola generalmente in tre fasi:

1. Analisi preliminare. Si compone delle seguenti attività:

- a) Mappatura degli obblighi informativi: consiste nell'analisi della normativa, al fine di identificare e descrivere gli obblighi informativi che ne derivano. In questa fase vengono ricostruiti, per ciascun obbligo, la fonte normativa, l'amministrazione (o le amministrazioni) competenti, la popolazione di riferimento (che potrebbe variare a seconda dell'obbligo considerato in funzione, ad esempio, delle dimensioni aziendali), le modalità di adempimento e la frequenza con cui questo deve essere svolto .
- b) Individuazione attività amministrative elementari per obbligo informativo, Ciascun obbligo viene scomposto nelle singole attività amministrative necessarie per adempiervi (ad esempio, raccogliere le informazioni, compilare la documentazione, conservarla, ecc.).

2. Raccolta dei dati. L'applicazione dello SCM richiede:

- a) il ricorso alla consultazione di esperti e professionisti
- b) la rilevazione diretta su un campione ragionato di imprese.

3. Elaborazioni e produzione delle stime

La mappatura è stata esaustiva e ha riguardato tutti gli obblighi informativi imposti dalla normativa. Sulla base della mappatura e della consultazione con associazioni di categoria e professionisti sono stati individuati gli obblighi informativi più rilevanti su cui si è concentrata l'attività di misurazione.

Tra gli obblighi informativi considerati rilevanti, inizialmente erano stati inclusi quelli inerenti gli scaricatori di piena. Misurare tali obblighi informativi è risultato tuttavia impossibile per mancanza di dati di costo in ordine al programma di adeguamento (che i gestori del servizio idrico non sono stati in grado di quantificare) e in ordine alla

numerosità degli scaricatori - attualmente oggetto di censimento - e delle comunicazioni preventive di attivazione.

Analogamente, non essendo ancora decorso l'obbligo di presentazione della domanda, non sono stati misurati i costi delle nuove autorizzazioni allo scarico di AMD.

La misurazione è stata realizzata applicando una variante alla metodologia SCM elaborata nell'ambito del progetto "Pianificazione e strumenti delle politiche di semplificazione e misurazione e riduzione degli oneri e dei tempi delle procedure autorizzatorie per le imprese" che è stato redatto dal Formez nell'ambito del programma Operativo PON Governance e Azioni di sistema (FSE) 2007-2013. Tale variante metodologica è stata elaborata proprio per far fronte a misurazioni inerenti attività come gli scarichi idrici che interessano la generalità delle imprese presenti sul territorio.

L'attività di scarico di acque reflue è infatti un'attività comune a tutto l'universo delle imprese toscane, ovvero a imprese industriali, artigiane commerciali e agricole qualunque sia la loro dimensione in termini di addetti e fatturato. Data tale peculiarità, procedere alla rilevazione diretta tramite questionario avrebbe comportato la costruzione di un campione ragionato di imprese molto numeroso, al fine di poter tenere in considerazione l'enorme varietà dei soggetti obbligati. I tempi previsti per la misurazione e il budget disponibile per la rilevazione hanno reso improponibile seguire questo percorso. Pertanto, il gruppo di lavoro, previa consultazione con gli esperti della task force MOA che opera presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha preferito applicare la variante della metodologia dello SCM elaborata dal Formez nell'ambito del progetto citato, proprio per far fronte a casi di tale natura.

La variante alla metodologia MOA comporta una parziale modifica della sola fase di raccolta dati, lasciando inalterate le fasi di analisi preliminare e di elaborazione delle stime. La raccolta dati viene basata esclusivamente su consultazioni con le pubbliche amministrazioni, focus groups con esperti delle associazioni di categoria e/o con consulenti di impresa e professionisti. La variante alla metodologia prevede inoltre, in via eventuale, interviste o focus groups con un numero ridotto di imprese, laddove dagli expert assessments emergesse un basso grado di esternalizzazione delle attività.

La misurazione in materia di scarichi non ha fatto ricorso a focus groups con le imprese in quanto, essendo oltre l'89% delle imprese di piccola o piccolissima dimensione (da 0 a 5 addetti), il grado di esternalizzazione degli adempimenti è risultato elevatissimo (oltre il 90% per molti degli OI). Solo le imprese di dimensioni medio-grandi dispongono delle competenze necessarie per ottemperare agli obblighi informativi mediante personale interno. La maggior parte di tali imprese tuttavia è soggetta ad Autorizzazione integrata ambientale e come tale è esclusa dalla misurazione.

Oggetto della misurazione sono stati, dunque, i costi associati alle attività che un'impresa è tenuta a svolgere per adempiere ai seguenti OI distinti per tipologia di corpo recettore (pubblica fognatura o fuori pubblica fognatura):

1. Nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane e industriali;
2. Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane e industriali;
3. Variazioni all'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane e industriali;
4. Acquisto, vidimazione e tenuta del registro di impianto;
5. Autorizzazione provvisoria/definitiva allo scarico connessa all'avvio degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e industriali;
6. Rinnovo dell'autorizzazione provvisoria allo scarico di impianti di depurazione;
7. Istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche.

Alcuni di tali OI (ad es. la nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane ed industriali) hanno natura una tantum, altri (ad es. i rinnovi dell'autorizzazione allo

scarico) hanno frequenza quadriennale, altri ancora sono ricorrenti (ad es. la tenuta e aggiornamento del registro d'impianto).

3 Consultazione

Come indicato nei paragrafi precedenti, l'attività di misurazione è stata basata sulla consultazione con i rappresentanti dei destinatari delle regole, i consulenti d'impresa, ARPAT e gli enti competenti.

Il gruppo di lavoro è ricorso alla consultazione in più fasi, sia per condividere le finalità e le metodologie utilizzate, sia per raccogliere informazioni specifiche utili alla misurazione degli oneri amministrativi.

Più in dettaglio, la consultazione è servita per:

- a. verificare la mappatura degli obblighi informativi;
- b. raccogliere informazioni quantitative sugli oneri amministrativi;
- c. raccogliere opinioni e suggerimenti riguardo agli adempimenti da semplificare.

Il processo di consultazione ha visto coinvolti:

- le associazioni di categoria del settore (Confcommercio, Coldiretti Toscana, Legacoop, CNA Toscana, Confindustria);
- gli ordini professionali (Ordine degli Ingegneri, Ordine nazionale dei Biologi, Ordine dei Geometri, Ordine Chimici Toscana, Federazione dei periti industriali);
- i gestori del servizio idrico (Publiacqua, Acque Spa, ASA Spa, Acquedotto Fiora);
- le sei AATO e le dieci province della Regione Toscana;
- l'ARPAT;

Tali soggetti hanno partecipato alla verifica della mappatura degli obblighi informativi e alla stima degli oneri amministrativi hanno fornito indicazioni quantitative per la stima della popolazione interessata, nonché informazioni in ordine alle attività di rilievo, accertamento, controllo e sopralluogo necessarie per l'istruttoria delle domande di autorizzazione e alle relative spese.

Dalle consultazioni è emerso che i soggetti obbligati tendono a preferire il ricorso a professionisti abilitati con i cui instaurano frequentemente rapporti di collaborazione di tipo continuativo. A rivolgersi alle associazioni di categoria sono in prevalenza imprese di dimensioni ridotte, in particolare artigiane e agricole, o imprese localizzate in zone a forte concentrazione industriale (ad es. il distretto pratese). Le associazioni rappresentano il primo riferimento per le piccole imprese, ma funzionano anche da veicolo verso i professionisti. In media, la quota di mercato si attesta sul 27% per le associazioni e sul 73% per gli ordini professionali.

A tutti i soggetti sono state fornite, prima della consultazione, informazioni di contesto sulle finalità della misurazione, le fasi dell'analisi e l'utilizzo delle informazioni raccolte.

I focus groups con esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali e con i gestori del servizio idrico integrato (c.d. expert assessments) sono stati determinanti per la verifica della completezza e della precisione della mappatura nonché per la raccolta di dati e informazioni preziose per la valutazione degli adempimenti oggetto di misurazione e per la stima degli oneri amministrativi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, gli esperti, tramite un apposito questionario (cfr. Allegato 3), hanno fornito dati, distinti per tipologia di corpo recettore finale:

- § circa gli oneri sostenuti in media dalle imprese che affidano all'esterno lo svolgimento delle procedure esaminate;
- § sulla ripartizione percentuale di tali costi tra le diverse attività amministrative necessarie per ottemperare a ogni singolo obbligo informativo.

In questa fase i gestori del servizio idrico hanno rivestito un duplice ruolo essendo, nel contempo, soggetti che istruiscono procedimenti autorizzativi in materia di scarico in pubblica fognatura e imprese titolari di autorizzazioni allo scarico.

4 Stima degli oneri amministrativi

La misurazione è stata organizzata nelle seguenti fasi:

1. raccolta ed elaborazione dei dati ricavati dagli expert assessments e dalla consultazione di AATO, province e ARPAT;
2. stima degli oneri amministrativi unitari medi per obbligo informativo;
3. stima della popolazione di imprese per obbligo informativo;
4. stima del totale degli oneri amministrativi per tipologia di procedimento e calcolo del costo totale aggregato annuo gravante sulle imprese.

4.1 Stima degli oneri amministrativi unitari medi per OI

Le stime degli oneri amministrativi unitari medi per OI sono state ottenute elaborando i dati ricavati dalle consultazioni, dagli expert assessments e da alcune stime elaborate in sede di MOA statale in materia di normativa ambientale.

Non avendo proceduto alla rilevazione diretta presso le imprese, non si sono tenuti in considerazione i costi interni ovvero i costi delle figure professionali (titolare, socio, impiegato) che l'impresa impiega per lo svolgimento delle attività amministrative connesse ai procedimenti indagati. La variabile principale presa in considerazione sono stati i costi esterni, così come indicati dai professionisti, dalle associazioni di categoria e dai gestori durante gli expert assessments. Si tratta dei costi sostenuti dall'impresa per affidare a soggetti esterni lo svolgimento delle attività amministrative elementari relative a ciascun OI. Tale scelta è risultata peraltro giustificata da un elevatissimo grado di esternalizzazione delle attività amministrative che per molti OI si attesta oltre il 90%. La variabile in questione è stata in primo luogo misurata in termini di costo unitario totale; successivamente, tale costo è stato scomposto tra le diverse attività amministrative necessarie per ottemperare all'obbligo informativo tramite la griglia dei pesi percentuali ricavata dalle consultazioni.

I costi unitari per obbligo informativo variano in base alla classe dimensionale e al settore di appartenenza delle imprese. Il costo si compone infatti di una quota fissa e di una quota che varia a seconda della complessità dell'insediamento produttivo. Per tener conto, almeno indicativamente, di questo fattore, dalle consultazioni con associazioni ed ordini professionali sono stati ricavati range di dati riferiti al costo minimo e al costo massimo di ciascun obbligo informativo. Come valore di costo per la quantificazione monetaria è stata quindi utilizzata una media di tali valori, ponderata per classi dimensionali di impresa. La ponderazione è avvenuta sulla base della distribuzione regionale⁶ delle imprese toscane in due classi dimensionali: imprese con meno di 5 addetti e imprese da 5 a 249 addetti. Per quanto attiene agli impianti di depurazione, è stata presa in considerazione la distribuzione dei depuratori toscani per classe di AE.

⁶ E' stata utilizzata la distribuzione regionale avendo verificato che non esistevano differenze significative a livello di singole province.

Nel computo del costo unitario sono stati comunque considerati alcuni specifici costi interni, quali i costi di archiviazione della documentazione, di assistenza ai professionisti esterni e di assistenza a personale della PA in sede di sopralluogo e controllo. Tali costi sono stati ottenuti attraverso una media ponderata delle stime di costo effettuate nell'ambito della MOA statale in materia di normativa ambientale.

Per gli scarichi idrici, la MOA statale fornisce infatti valori di costo di tali attività differenziati per imprese di piccole dimensioni (meno di 5 addetti) e per imprese da 5 a 249 addetti. Anche in questo caso, la ponderazione è avvenuta sulla base della distribuzione delle imprese toscane in queste due classi dimensionali e degli impianti di depurazione toscani per classe di AE.

Sono stati infine computate nel costo unitario degli OI le somme versate dalle imprese a copertura delle spese occorrenti per i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari al rilascio dell'autorizzazione. Tali costi sono stabiliti sulla base delle tariffe ARPAT fissate dalla Regione Toscana in relazione al tipo di recettore o acqua reflua. Dalla consultazione con ARPAT è emerso che per le imprese di piccole dimensioni l'importo versato in sede di presentazione delle domande di autorizzazione o di rinnovo è sufficiente a coprire le spese sostenute. I costi a carico delle imprese di maggiori dimensioni sono compresi tra i 1000 e i 2000 euro. Pertanto anche queste spese sono state ponderate con le modalità descritte in precedenza.

Si è poi cercato di verificare i valori ottenuti mediante una o più interviste con imprese di medio-grande dimensione, in grado di svolgere con personale interno le procedure esaminate. Il tentativo è tuttavia fallito per l'impossibilità di reperire imprese di questo tipo che non fossero soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Nella tabella 1 sono riportati i costi unitari.:

Tab 1 - Costi totali unitari per obbligo informativo

OBBLIGO INFORMATIVO	Scarichi NON in pubblica fognatura	Scarichi IN PF
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI REFLUI URBANI E INDUSTRIALI	€ 2.950,46	€ 2.456,46
RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	€ 694,71	€ 681,77
VARIAZIONI ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO		
- semplice variazioni amministrative	€ 464,29	€ 370,00
- variazioni rilevanti	€ 2.950,46	€ 2.456,46
AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA/DEFINITIVA ALLO SCARICO DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE	€ 4.315,27	€ 3.754,03
RINNOVO AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE	€ 991,30	€ 862,38
ISTANZA DI ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE	€ 681,77	€ 302,05
ACQUISTO E VIDIMAZIONE REGISTRO DI IMPIANTO	€ 40,00	€ 40,00
TENUTA ANNUALE REGISTRO DI IMPIANTO		
- scarichi acque reflue U e I oltre 100 AE (<u>IN PF</u>)		€ 625,00
- scarichi acque reflue I oltre 100 AE e U 100AE-2000 AE (<u>NON in PF</u>)	€ 625,00	
- scarichi acque reflue U > 2000 AE (<u>NON in PF</u>)	€ 9.000,00	
STRUMENTO DI REGISTRAZIONE DELLE PORTATE		
- scarichi acque reflue U e I oltre 100 AE (<u>IN PF</u>)		€ 6.750,00
- scarichi acque reflue I oltre 100 AE e U 100AE-2000 AE (<u>NON in PF</u>)	€ 6.750,00	
- scarichi acque reflue U > 2000 AE (<u>NON in PF</u>)	€ 10.000,00	
- scarichi acque reflue U >15000 AE (<u>NON in PF</u>)	€ 15.000,00	
STRUMENTO DI CAMPIONAMENTO AUTOMATICO (scarichi NON in PF > 15000 AE)	€ 15.000,00	
AUTOCERTIFICAZIONE annuale prelievi mensili e giornalieri (scarichi I con oltre 100 AE IN PF)		€ 400,00

La tipologia di corpo ricettore influisce sull'onerosità dell'obbligo informativo. La maggiore onerosità degli OI nel caso di scarichi NON in pubblica fognatura è imputabile sia alla più corposa documentazione richiesta in allegato, sia al fatto che lo scarico fuori della pubblica fognatura impone obbligatoriamente il ricorso a più figure professionali. In particolare la relazione geologica spiega buona parte del differenziale di costo.

Le variazioni rilevanti implicano oneri pari a quelle delle nuove autorizzazioni in quanto, comportando modifiche qualitative e/o quantitative dello scarico, richiedono la presentazione da parte del soggetto obbligato di una documentazione analoga a quella prevista per una nuova autorizzazione.

Pur non avendo proceduto alla misurazione degli oneri amministrativi associati alle nuove autorizzazioni allo scarico di AMD (cfr. par.2), dalle consultazioni è emerso che

tali OI comporteranno per le imprese un aggravio di costo rispetto agli oneri di nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane e industriali nell'ordine del 20%⁷.

La tabella 2 mostra la ripartizione del costo unitario medio di ciascun obbligo informativo esaminato tra costi interni (ovvero costi sostenuti mediante l'utilizzo di personale interno all'impresa) e costi esterni (costi sostenuti per l'affidamento di una o più mansioni all'esterno). Essa è costruita sulla base delle indicazioni emerse dagli expert assessments.

Tab. 2 Costi totali unitari per obbligo informativo ripartiti in costi interni ed esterni

OBBLIGO INFORMATIVO	Costi interni %		Costi esterni %	
	PF	NPF	PF	NPF
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI REFLUI URBANI E INDUSTRIALI	12,3%	3,0%	87,7%	97,0%
RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	22,7%	9,5%	77,3%	90,5%
VARIAZIONI ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO				
- semplici variazioni amministrative	85,0%	80%	15%	20%
- variazioni rilevanti	15,0%	7,0%	85,0%	93,0%
AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA/DEFINITIVA ALLO SCARICO DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE	12,0%	2,0%	88%	98%
ISTANZA DI ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE	5,7%	5,0%	94%	95%
TENUTA ANNUALE REGISTRO DI IMPIANTO	45,0%	38,6%	55%	61%

Il grado di esternalizzazione per i principali provvedimenti esaminati è compreso tra l'80% e oltre il 90%. In particolare i valori più elevati si riscontrano per gli scarichi NON in pubblica fognatura, data la maggiore complessità di tali procedimenti. Il ricorso al personale interno è maggiore per le semplici variazioni amministrative e per la tenuta del registro d'impianto.

4.2 Stima della popolazione

Per popolazione si intende il numero totale di imprese che nell'anno di riferimento 2008 hanno dovuto ottemperare agli OI oggetto di misurazione.

I dati necessari per la stima della popolazione sono stati estratti dalle banche dati di AATO e Province in forma aggregata o, laddove possibile, per classi di abitanti equivalenti.

A questo proposito va rilevato che l'organizzazione degli archivi amministrativi provinciali è risultata decisamente carente. Molto spesso si tratta di archivi non informatizzati, e l'estrazione di dati distinti per tipologia di scarico e/o per classe di abitanti equivalenti è spesso difficoltosa e in taluni casi impossibile.

⁷ Si tratta di una media dei dati forniti da associazioni di categoria ed ordini professionali. A questo proposito va rilevato che gli ordini professionali hanno indicato un aggravio di costo più contenuto rispetto alle associazioni in quanto per loro è già oggi prassi corrente evidenziare negli elaborati gli scarichi di AMPP e AMC. Pertanto, l'aggravio per essi è costituito dalla sola stesura del piano di prevenzione e gestione di tali acque.

Conseguentemente anche i tempi per entrare in possesso di tali informazioni sono risultati lunghi.

Peraltro, ai sensi dell' art. 3 della d.p.g.r 46R/2008, le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni dovrebbero rendere disponibile, e aggiornare annualmente, sui loro siti internet l'elenco delle autorizzazioni allo scarico rilasciate, con l'indicazione delle informazioni descrittive definite all'All.1 Capo 1 del regolamento stesso. Questa disposizione, fatti salvi alcuni AATO, è pressoché completamente disattesa.

4.3 Stime del costo aggregato annuo degli oneri amministrativi per OI

Le stime prodotte hanno ad oggetto gli OI che, sulla base delle consultazioni, sono considerati "ad alto impatto". Come tali esse non vanno intese come rappresentative della totalità degli oneri derivanti dalla normativa in materia di scarichi idrici. E' opportuno rimarcare, inoltre, che le stime riportate hanno carattere indicativo dell'ordine di grandezza degli oneri amministrativi associati ai soli obblighi informativi oggetto della rilevazione per il sottoinsieme imprese della popolazione 2008. In tal senso esse costituiscono una misura approssimata della "pressione regolatoria" esercitata da specifiche norme sulle imprese che attivano procedimenti in materia di scarichi idrici..

Tutto ciò premesso, le stime dei costi per ciascuna attività elementare sono state ottenute mediante il prodotto di due fattori: il primo è costituito dal numero di imprese che nell'anno di interesse hanno ottemperato all'obbligo informativo e il secondo è dato dalla stima del costo unitario medio sostenuto dalle stesse imprese per svolgere ciascuna attività amministrativa elementare.

Le tabelle 3 e 4 illustrano il costo totale aggregato annuo e l'incidenza percentuale di ciascun obbligo informativo

Tab. 3 – Costo totale aggregato annuo e costo unitario per obbligo informativo

	Scarichi NON in pubblica fognatura		Scarichi IN pubblica fognatura	
	Costo unitario	Costo totale	Costo unitario	Costo totale
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI REFLUI URBANI E INDUSTRIALI	€ 2.950,46	€ 501.578,94	€ 2.456,46	€ 756.589,63
RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	€ 694,71	€ 81.281,06	€ 681,77	€ 289.750,14
VARIAZIONI ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO				
- semplice variazioni amministrative	€ 464,29	€ 4.642,86	€ 370,00	€ 32.301,00
- variazioni rilevanti	€ 2.950,46	€ 2.950,46	€ 2.456,46	€ 23.827,66
AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA/DEFINITIVA ALLO SCARICO DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE	€ 4.315,27	€ 69.044,35	€ 3.754,03	€ 3.754,03
RINNOVO AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE	€ 991,30	€ 22.799,96	€ 862,38	€ -
ISTANZA DI ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE	€ 681,77	€ 57.745,50	€ 302,05	€ 46.515,36
ACQUISTO E VIDIMAZIONE REGISTRO DI IMPIANTO	€ 40,00	€ 7.440,00	€ 40,00	€ 12.320,00
TENUTA ANNUALE REGISTRO DI IMPIANTO				
- scarichi acque reflue U e I oltre 100 AE (<u>IN PF</u>)			€ 625,00	€ 782.943,75
- scarichi acque reflue I oltre 100 AE e U 100AE-2000 AE (<u>NON in PF</u>)	€ 625,00	€ 499.404,83		
- scarichi acque reflue U > 2000 AE (<u>NON in PF</u>)	€ 9.000,00	€ 1.863.650,42		
STRUMENTO DI REGISTRAZIONE DELLE PORTATE				
- scarichi acque reflue U e I oltre 100 AE (<u>IN PF</u>)			€ 6.750,00	€ 1.808.730,00
- scarichi acque reflue I oltre 100 AE e U 100AE-2000 AE (<u>NON in PF</u>)	€ 6.750,00	€ 364.500,00		
- scarichi acque reflue U > 2000 AE (<u>NON in PF</u>)	€ 10.000,00	€ 30.000,00		
- scarichi acque reflue U >15000 AE (<u>NON in PF</u>)	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
STRUMENTO DI CAMPIONAMENTO AUTOMATICO (scarichi <u>NON in PF</u> > 15000 AE)	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
AUTOCERTIFICAZIONE annuale prelievi mensili e giornalieri (scarichi I con oltre 100 AE <u>IN PF</u>)			€ 400,00	€ 65.140,92
COSTO TOTALE AGGREGATO ANNUO		€ 3.535.038,39		€ 3.821.872,50

La ripartizione del numero di variazioni presentate nell'anno 2008 in variazioni semplici e variazioni rilevanti è stata effettuata sulla base delle indicazioni emerse dalle consultazioni. Associazioni di categoria e ordini professionali sono stati concordi nel quantificare l'incidenza delle variazioni rilevanti sul totale in media pari al 10%.

Quanto all'opzione tra l'installazione di uno strumento di registrazione e l'autocertificazione annuale dei prelievi mensili e medi giornalieri nonché delle acque utilizzate e comunque prelevate contemplata dall'art.12 c4. del d.p.g.r. 46R/2008 per

scarichi industriali in pubblica fognatura con oltre 100AE, dalle consultazioni è emerso solo nel 13% dei casi è prescritta l'autocertificazione.

Tab. 4 – Incidenza % degli OI sul costo totale aggregato annuo

OBBLIGHI INFORMATIVI	Scarichi NON in PF	Scarichi IN PF	Totale scarichi
	Peso %	Peso %	Peso %
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI REFLUI URBANI E INDUSTRIALI	14,19%	19,80%	17,1%
RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	2,30%	7,58%	5,0%
VARIAZIONI ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO			
- semplice variazioni amministrative	0,13%	0,85%	0,5%
- variazioni rilevanti	0,08%	0,62%	0,4%
AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA/DEFINITIVA ALLO SCARICO DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE	1,95%	0,10%	1,0%
RINNOVO AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE	0,64%	0,00%	0,3%
ISTANZA DI ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE	1,63%	1,22%	1,4%
ACQUISTO E VIDIMAZIONE REGISTRO DI IMPIANTO	0,21%	0,32%	0,3%
TENUTA ANNUALE REGISTRO DI IMPIANTO			
- scarichi acque reflue U e I oltre 100 AE (<u>IN PF</u>)		20,49%	10,6%
- scarichi acque reflue I oltre 100 AE e U 100AE-2000 AE (<u>NON in PF</u>)	14,13%		6,8%
- scarichi acque reflue U > 2000 AE (<u>NON IN PF</u>)	52,72%		25,3%
STRUMENTO DI REGISTRAZIONE DELLE PORTATE			
- scarichi acque reflue U e I oltre 100 AE (<u>IN PF</u>)		47,33%	24,6%
- scarichi acque reflue I oltre 100 AE e U 100AE-2000 AE (<u>NON in PF</u>)	10,31%		5,0%
- scarichi acque reflue U > 2000 AE (<u>NON in PF</u>)	0,85%		0,4%
- scarichi acque reflue U >15000 AE (<u>NON in PF</u>)	0,42%		0,2%
STRUMENTO DI CAMPIONAMENTO AUTOMATICO (scarichi NON in PF > 15000 AE)	0,42%		0,2%
AUTOCERTIFICAZIONE annuale prelievi mensili e giornalieri (scarichi I con oltre 100 AE IN PF)		1,70%	0,9%
Totale	100,00%	100,00%	100,00%

Per gli OI di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, di autorizzazione provvisoria connessa all'avvio di impianti di depurazione e di istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche, la tabella 5 illustra l'incidenza delle diverse attività elementari poste in essere dall'impresa per ottemperare all'OI sul costo totale dello stesso. I dati sono distinti per tipologia di corpo recettore.

Tab. 5 - Ripartizione degli OI in attività amministrative elementari

OBBLIGO INFORMATIVO	Attività amministrative	Peso %
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE E INDUSTRIALI <u>NON</u> IN PUBBLICA FOGNATURA	Raccolta informazioni e compilazione moduli	0,7%
	Allegati cartografici	16,4%
	Relazione tecnico-descrittiva a firma di tecnico e legale rappresentante	20,2%
	Relazione geologica/idrogeologica a firma di tecnico abilitato	33,6%
	Valutazione tecnica sui requisiti del corpo recettore, ex art. 124, c.9 D.lgs. 152/2006	3,7%
	Assistenza al personale della PA in fase istruttoria e di controllo ex post	7,3%
	Assistenza a professionisti esterni	4,7%
	Rilievi ed accertamenti ai fini dell'istruttoria	8,1%
	Archiviazione	5,3%
AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO IMPIANTI DI DEPURAZIONE <u>NON</u> IN PUBBLICA FORGNATURA	Raccolta informazioni e compilazione moduli	0,6%
	Allegati cartografici	12,1%
	Relazione tecnico-descrittiva a firma di tecnico e legale rappresentante	14,9%
	Relazione geologica/idrogeologica a firma di tecnico abilitato	24,8%
	Valutazione tecnica sui requisiti del corpo recettore, ex art. 124, c.9 D.lgs. 152/2006	2,8%
	Allegati specifici dell'autorizzazione provvisoria	16,0%
	Assistenza al personale della PA in fase istruttoria e di controllo ex post	8,9%
	Assistenza a professionisti esterni	4,7%
	Rilievi ed accertamenti ai fini dell'istruttoria	10,2%
Archiviazione	5,1%	
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE E INDUSTRIALI <u>IN</u> PUBBLICA FOGNATURA	Raccolta informazioni e compilazione moduli	0,7%
	Allegati cartografici	25,5%
	Relazione tecnico-descrittiva a firma di tecnico e legale rappresentante	39,4%
	Certificazione di analisi sulle acque di lavorazione da scaricare a firma di chimico	7,3%
	Assistenza al personale della PA in fase istruttoria e di controllo ex post	7,3%
	Assistenza a professionisti esterni	4,7%
	Rilievi ed accertamenti ai fini dell'istruttoria	9,8%
	Archiviazione	5,3%
AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE <u>IN</u> PUBBLICA FORGNATURA	Raccolta informazioni e compilazione moduli	0,5%
	Allegati cartografici	17,9%
	Relazione tecnico-descrittiva a firma di tecnico e legale rappresentante	27,7%
	Certificazione di analisi sulle acque di lavorazione da scaricare a firma di chimico iscritto all'Albo	5,1%
	Allegati specifici dell'autorizzazione provvisoria	18,4%
	Assistenza al personale della PA in fase istruttoria e di controllo ex post	8,9%
	Assistenza a professionisti esterni	4,7%
	Rilievi ed accertamenti ai fini dell'istruttoria	11,7%
Archiviazione	5,1%	
ISTANZA DI ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE	Raccolta informazioni e compilazione modulo	3,5%
	Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato e del titolare dello scarico	47,1%
	Allegati cartografici	19,7%
	Assistenza al personale della PA in fase istruttoria e di controllo ex post	7,3%
	Assistenza a professionisti esterni	4,7%
	Rilievi ed accertamenti ai fini dell'istruttoria	12,5%
Archiviazione	5,3%	

L'autorizzazione provvisoria allo scarico di impianti di depurazione comporta le stesse attività amministrative dell'autorizzazione allo scarico e la presentazione di alcuni allegati specifici che incidono sul costo totale in misura compresa tra il 16% e il 18%. Le autorizzazioni definitive degli impianti di depurazione comportano obblighi informativi analoghi a quelli di una nuova autorizzazione allo scarico.

La tabella mette in evidenza l'incidenza della relazione geologica sul costo totale delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura e individua nella relazione tecnica la voce di costo principale nelle istanze di assimilazione ad acque reflue domestiche.

5 La percezione dei destinatari: ambiti di criticità e ipotesi di semplificazione

Nel questionario utilizzato per l'expert assesment un'apposita sezione (sezione B) è dedicata alla segnalazione degli adempimenti che, all'interno dei procedimenti analizzati, sono reputati eccessivamente onerosi (per frequenza, complessità, costo di espletamento, ecc.) e alla formulazione di conseguenti proposte di semplificazione.

L'analisi di questa sezione evidenzia una pressoché unanime convergenza degli esperti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali nell'individuare alcune principali problematiche di natura prevalentemente amministrativa, quali:

- Complessità e onerosità delle procedure Le pratiche amministrative in materia di scarichi sono indubbiamente complesse e onerose. L'onerosità è direttamente correlata alla dimensione dell'impresa e al settore di attività ovvero alla complessità dell'insediamento produttivo. Si tratta inoltre di adempimenti non direttamente connessi all'attività principale dell'impresa che, per il loro espletamento, richiedono obbligatoriamente il ricorso a più tecnici abilitati, alcuni dei quali (ad es. geometri o periti industriali) sono competenti solo per aspetti specifici del procedimento. Tali circostanze e la peculiare struttura del tessuto produttivo toscano (89% di imprese al di sotto di 5 addetti) comportano il pressoché totale l'affidamento all'esterno delle attività amministrative necessarie per ottemperare agli obblighi informativi imposti dalla normativa.
- Mancanza di uniformità di applicazione sul territorio regionale. Difformità della modulistica che si traduce in un trattamento diversificato sul territorio, accresce l'onerosità della procedura e genera una situazione di generale incertezza circa gli adempimenti effettivamente richiesti da ciascun procedimento. Non solo gli enti, ma anche i diversi SUAP adottano modalità di presentazione delle pratiche diverse.
- Estrema rilevanza dei tempi burocratici legati allo svolgimento del procedimento a causa di tempi di istruttoria delle pratiche, in particolare da parte di Arpat e dei gestori del servizio idrico, particolarmente elevati (120-180 gg.) che rappresentano veri e propri oneri indiretti di particolare rilevanza.
- Scarsa efficienza dei SUAP che, finendo per ricoprire un semplice ruolo di "passacarte", anziché agevolare l'utente, comportano un allungamento dei tempi procedurali. Gli esperti segnalano come non sia infrequente che l'inoltro delle pratiche agli enti competenti non sia immediato e che talora si è verificato anche lo smarrimento della documentazione consegnata.
- Elevato dispendio di tempo per la raccolta di informazioni imputabile a difficoltà interpretative che impongono la necessità di contatti ripetuti con i funzionari degli enti coinvolti e allungano i tempi di conclusione del procedimento.
- Frequente richiesta da parte dell'ente competente di documentazione già in possesso della PA ed elevato numero di copie della documentazione richiesta.
- Complessità e onerosità della procedura in materia di rinnovi il cui iter non è più snello di quello previsto per il primo rilascio dell'autorizzazione allo scarico anche laddove non siano intervenute modifiche alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico.
- Difformità di comportamento da parte degli enti competenti per quanto attiene il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico. Ai sensi del D. lgs 152/2006 il rinnovo va richiesto un anno prima della data di scadenza dell'autorizzazione. La maggiorparte delle Province fa decorrere la validità della nuova autorizzazione dalla richiesta di rinnovo e non dalla data di scadenza della autorizzazione precedente. Questa prassi accresce il numero di rinnovi che il titolare dello scarico è tenuto a presentare in un arco di tempo (5 rinnovi ogni 12 anni anziché 4).
- Assenza di forme di incentivazione della certificazione della qualità ambientale.

- Mancanza di un coordinamento tra enti competenti e associazioni di categoria così come previsto per l'AIA e per le emissioni in atmosfera.

I gestori nella loro doppia veste di soggetti che istruiscono procedimenti amministrativi in materia di scarico e di soggetti che presentano pratiche di autorizzazioni allo scarico lamentano inoltre:

- una scarsa chiarezza in ordine alla ripartizione dei ruoli tra ATO, gestori del servizio idrico e ARPAT che crea problemi in particolare nella verifica delle prescrizioni e rallenta l'esecuzione dei controlli.
- La mancata definizione di un tracciato di riferimento standard omogeneo circa la valutazione dell'impatto dello scarico sul corpo recettore da integrare con prescrizioni dell'organo di controllo.
- L'impossibilità di effettuare campionamenti in ordine alle acque reflue assimilate a quelle domestiche, dovendo limitare il controllo al solo profilo amministrativo.

Gli esperti consultati ritengono che la predisposizione di una modulistica unica regionale - che garantisca l'uniformità territoriale delle informazioni richieste, elimini la raccolta e fornitura di dati superflui e sia improntata a criteri di chiarezza, semplicità ed essenzialità - potrebbe consentire un abbattimento dei costi in misura pari al 20%.

L'informatizzazione delle procedure non è ritenuta un'esigenza prioritaria o comunque assai meno rilevante rispetto all'uniforme applicazione della normativa sul territorio regionale. Gli esperti ritengono, tuttavia, che essa potrebbe agevolare l'introduzione di una modulistica unica a livello regionale, traducendosi in una riduzione degli oneri derivanti dalle difficoltà interpretative e dalla richiesta di informazioni superflue o ridondanti.

I tempi burocratici legati allo svolgimento del procedimento non sono intesi come i termini giuridici di conclusione dello stesso, ma come durata complessiva del procedimento ovvero come tempo di attesa che separa l'avvio del procedimento dalla sua conclusione. Gli esperti ritengono che la procedura presenti dei "colli di bottiglia" che allungano considerevolmente la durata dell'istruttoria, sotto forma di rilevanti tempi di lavoro impiegati dai responsabili di determinate fasi per svolgere le operazioni loro attribuite. Nello specifico gli esperti concordano sulla lentezza nel rilascio dei pareri da parte di ARPAT e dei gestori del servizio idrico e sui tempi impiegati dal SUAP per l'inoltro delle pratiche agli enti competenti. I gestori individuano come causa della durata dei procedimenti una non chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità tra ATO, Arpat e gestori stessi. A giudizio dei soggetti consultati sarebbe dunque necessaria un'attenta ricognizione del flusso procedurale che consenta di individuare e risolvere le criticità di attuazione.

Per quanto attiene alla complessità e onerosità della procedura in materia di rinnovi alle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane e industriali va segnalato che tale criticità è stata messa in luce in sede di MOA statale in materia di normativa ambientale ed è in via di risoluzione. Lo schema di regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale - attualmente all'esame della VII Commissione (Ambiente) della Camera dei deputati - all'art. 3 introduce una modalità semplificata di rinnovo qualora nel periodo di validità non si siano verificate modifiche all'impianto e alle sostanze utilizzate nel processo produttivo rispetto all'autorizzazione a suo tempo concessa. Ai sensi del comma 1 di tale articolo, il titolare dello scarico, nell'ipotesi suddetta, potrà presentare, sei mesi prima della scadenza, un'istanza corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 del DPR 445/2000) attestante l'invarianza di una serie di caratteristiche relative allo scarico e al ciclo produttivo. Anche nel caso in cui la norma non dovesse essere emanata, la Regione potrebbe comunque inserire una disposizione analoga nel suo ordinamento.

Per eliminare le difformità di comportamento segnalate in merito ai rinnovi delle autorizzazioni allo scarico, gli esperti suggeriscono modifiche normative o l'emanazione di linee guida regionali dirette a chiarire la decorrenza della validità della nuova autorizzazione a seguito di rinnovo.

Infine i consultati suggeriscono di valorizzare maggiormente il processo di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS, stante l'impegno gravoso che le aziende sostengono su base volontaria. Le incentivazioni della certificazione della qualità ambientale potrebbero assumere riduzione dei tempi del procedimento amministrativo per le organizzazioni EMAS e ISO 14001 o di utilizzo ai fini di presentazione della domanda delle informazioni elaborate per ottenere la certificazione o di semplificazione dei controlli.